



SALVAGUARDATI: TERZO CONTINGENTE (10.130)

- **D.I. 22 aprile 2013**
- **Messaggio INPS n°12577 del 2.08.2013**
- **Messaggio INPS n°12998 del 12.08.2013**

Premessa

Il decreto interministeriale 22 aprile 2013 disciplina le modalità di attuazione del cd terzo contingente di lavoratori salvaguardati, previsto dall'art.1 commi 231 e 233 della legge 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità), individuando il limite massimo numerico (10.130) e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei relativi benefici pensionistici.

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, anche ai lavoratori, di cui al citato decreto, che maturano i requisiti per il pensionamento anche successivamente al 31 dicembre 2011.

INPS, con messaggio n°008824 del 30.5.2013, aveva dettato le prime istruzioni per i lavoratori autorizzati ai VV e per i lavoratori autorizzati ai VV e collocati in mobilità (soggetti di cui alla lettera b e d del DI 22.04.2013). Ne abbiamo parlato sul n°15 di INCAINFORMA.

L'Istituto ora pubblica altri due messaggi, **n°12577 e n° 12998**, dettando disposizioni sia per i lavoratori privati che per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Il secondo dei messaggi citati (il 12998 del 12 agosto 2013) relativo alla gestione dei dipendenti pubblici, è una integrazione del messaggio 12577 del 2.08.2013. INPS, infatti, si limita a precisare che nei contingenti numerici di ogni tipologia di lavoratori sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

1. Chi sono i lavoratori interessati alla salvaguardia (art.2 DI 22.4.2013)

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 Settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi	- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in

o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.	ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria	- conseguimento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività	- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.	- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

2. Quanti sono (art.9 DI 22.4.2013- comma 231, art.1 legge 228/2012) compresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Tipologia di soggetti	Contingente numerico
Lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga – lettera a)	2.560
Autorizzati alla prosecuzione volontaria – lettera b)	1.590
Lavoratori cessati in ragione di accordi all'esodo – lettera c	5.130
Lavoratori in mobilità autorizzati alla prosecuzione volontaria – lettera d)	850
TOTALE	10.130

3. Istanza di accesso al beneficio pensionistico come "salvaguardati"

Attenzione: tutti i soggetti interessati -lettere a), b), c), d)- devono presentare istanza di accesso al beneficio alla salvaguardia entro il **25 settembre 2013**.

A chi va presentata:

- All'**INPS**, utilizzando il canale telematico
 - Per gli autorizzati ai VV (soggetti di cui lettera b), modello AP90
 - Per gli autorizzati ai VV e collocati in mobilità (soggetti di cui lettera d), modello AP91
- Alla **DTL**, utilizzando la PEC (posta elettronica certificata),
 - competente per territorio per i soggetti di cui alla lettera a), allegando l'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità
 - alla DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali di incentivo all'esodo
 - alla DTL competente in base alla residenza dei lavoratori cessati in caso di accordi collettivi di incentivo all'esodo (soggetti di cui alla lettera c). In entrambi i casi allegare accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

Le decisioni di accoglimento emesse dalla DTL saranno comunicate all'INPS.

attenzione: devono comunque ripresentare le istanze (all'INPS o alla DTL) i soggetti, di seguito riportati, esclusi dalle precedenti norme di salvaguardia (dei 65.000 e dei 55.000):

- Lavoratori autorizzati ai VV (lettera b) esclusi per svolgimento attività lavorativa successiva alla data di autorizzazione;
- Lavoratori autorizzati ai VV e collocati in mobilità (lettera d) esclusi perché non potevano far valere un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011
- Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (lettera c) esclusi a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di cessazione, anche se l'istanza era stata accolta dalla commissione della DTL competente

Le istanze di riesame avverso i provvedimenti emessi

- Dalle **Commissioni** istituite presso le DTL competenti, devono essere presentate dagli interessati entro 30gg dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla DTL presso cui è stata presentata l'istanza.
- Dall'**INPS**, devono essere presentate dagli interessati entro 30gg dalla data di ricevimento degli stessi, alla sede INPS competente.

4. criterio di monitoraggio della disponibilità numerica per ogni singola categoria di soggetti

l'unico criterio ordinatorio per verificare la disponibilità numerica di ogni singola tipologia di soggetti interessati è la data cessazione rapporto di lavoro (per gli autorizzati ai vv si intende la data di cessazione precedente l'autorizzazione)

5. domande di pensione (con richiesta di salvaguardia)

già presentate o che dovessero presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio **NON** dovranno essere respinte dalle sedi INPS.

6. Vediamo ora le norme specifiche, se previste, per ogni singola tipologia di lavoratori:

- a. Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lettera a))

- Verifica perfezionamento requisito trattamento pensionistico durante il periodo di fruizione della mobilità. Casi di sospensione dell'indennità di mobilità

Al riguardo occorre differenziare le sospensioni a seconda che trattasi di mobilità ordinaria oppure mobilità in deroga.

Nella **mobilità ordinaria** si verifica sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione; pertanto, quest'ultimo potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute alla data del **28 maggio 2013** (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 22 aprile 2013).

Nella **mobilità in deroga**, i periodi di sospensione non determinano l'effetto dello slittamento del periodo di fruizione e pertanto non ha rilievo la data di pubblicazione del citato decreto.

- b. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 231, lettera b))

- Autorizzazioni ai versamenti volontari per periodi di lavoro part-time e/o sospensione del rapporto di lavoro

le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, **non consentono** ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 2012 e punto 2.3 del messaggio n. 4678 del 2013).

- Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia

Per quanto concerne la verifica della tipologia dell'attività lavorativa svolta dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al presente punto nonché del reddito che consente ai medesimi il diritto all'accesso al beneficio della salvaguardia in argomento INPS fornisce le seguenti indicazioni.

Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria a condizione che:

- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

- anche se abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa, a prescindere da qualsiasi reddito, dopo la predetta autorizzazione **ed entro il 4 dicembre 2011**;
 - anche se dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa **a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data, un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività non superiore a euro 7.500.**
- c. Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo (art. 1, comma 231, lettera c))

- *Criteria di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia*

Per quanto concerne la verifica della tipologia dell'attività lavorativa svolta dai soggetti cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, nonché del reddito che consente a tali soggetti il diritto all'accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, INPS fornisce le seguenti indicazioni.

Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti di cui alla presente lettera:

- anche se abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a prescindere da qualsiasi reddito **dopo la cessazione ed entro il 30 giugno 2012**;
- anche se, successivamente al 30 giugno 2012, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa **a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività**

7. Requisiti di accesso e regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati

Ai lavoratori destinatari della salvaguardia in argomento, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Può essere utile consultare:

- L'allegato n° 4 del messaggio 13343 del 09.08.2013
- L'allegato n°1 della circolare n° 76 dell'8 maggio 2013

Ricordiamo qui solo le decorrenze per i lavoratori salvaguardati che accedono alla **pensione di Anzianità** con la sola anzianità contributiva (40 anni) indipendentemente dall'età:

- Salvaguardia alla 214/2011
 - Finestra (12 o 18 mesi) incrementata di 1 mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre mesi nel 2014 ai sensi della legge 111/2011 che ha così incrementato le finestre di 12 o 18 mesi introdotte dalla 122/2010.
- Salvaguardia alla 111/2011 (esclusione dall'incremento della finestra di 12 o 18 mesi) e salvaguardia alla 122/2010 (esclusione dall'introduzione delle finestre di 12 o 18 mesi)
 - Ad oggi i limiti numerici previsti risultano esauriti, perciò non è possibile usufruire di queste salvaguardie.
- Alle pensioni di anzianità in salvaguardia **non** si applicano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita. Tali incrementi si applicano invece al requisito anagrafico e/o contributivo per l'accesso alla pensione diversa da quella dei cd "quarantisti".

8. Codifica inserimento delle Istanze in SIINCA 3

Per il caricamento delle istanze, alla DTL o all'INPS, in S3 si utilizza la **tabella I** con i seguenti codici distinti per ogni tipologia

- 36 09 - Domanda a DTL ammissione beneficio Esodati
- 36 10 - Domanda a DTL ammissione beneficio Mobilità ordinaria o in deroga
- 36 11 - Domanda a DTL ammissione beneficio Esodati rioccupati
- 36 12 - Domanda Inps ammissione beneficio Autorizzati VV rioccupati
- 36 13 - Domanda Inps ammissione beneficio Autorizzati VV in mobilità

Tutta la documentazione va scansionata nel fascicolo elettronico così come le ricevute della trasmissione telematica all'INPS o della ricevuta Pec alla DTL.



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel.035-3594120
Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it



**CAMERA del LAVORO
di BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it